

## QUESTIONI APERTE

---

### Estradizione

#### La decisione

**Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – Estradizione – Pene detentive – Madre di prole con figlio di età minore di tre anni – Mandato d’arresto europeo** (CEDU artt. 3, 8; Convenzione sui diritti dell’infanzia, art. 3; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 24; C.p.p., artt. 606, 704, 705).

*Non risulta ostativa alla concessione dell’estradizione in applicazione dell’art. 18 lett. s) della legge 69/2005 operante solo per gli Stati membri dell’UE, la circostanza che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda per l’esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole in tenera età non corrispondenti a quelle dell’ordinamento italiano. Tuttavia, si pone come principio generale a livello internazionale che sia preservata l’integrità psicofisica del minore e il suo interesse al mantenimento di un rapporto normale e continuativo con i genitori.*

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE SESTA – 16 gennaio 2020 (c.c. 11 dicembre 2019), n. 1677 – FIDELBO, *Presidente* – TRONCI, *Relatore* – DALL’OLIO, *P.M.*, (Conf.) – K., *ricorrente*.

#### **Estradizione di madre di figlio minore di tre anni: un’inedita pronuncia della Suprema Corte**

L’analisi prende spunto da una pronuncia della Sezione VI favorevole alla concessione dell’estradizione di una madre con figlio minore di tre anni, non sussistendo le condizioni di applicabilità della legge 69/2005 regolante la disciplina del mandato d’arresto europeo. La Cassazione ritiene il ricorso al limite dell’ammissibilità, fondando dunque la decisione sull’esigenza di “difesa sociale”, bilanciata con l’interesse primario di tutela dei minori, tutelato dall’art. 18 lett. s) della l. 69/2005 quale principio generale dell’ordinamento, e da disposizioni internazionali sia della CEDU sia della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Dalle considerazioni degli Ermellini, estese anche alla giurisprudenza della Consulta, emerge l’esigenza di evitare da parte del giudice ogni automatismo interpretativo, valutando caso per caso quale possa essere la soluzione idonea a garantire l’integrità del rapporto tra genitori e figli, nonché l’equilibrio fisio-psichico nella fase di crescita.

*Extradition of mother of child under three years: an unprecedented ruling by the Supreme Court*

*The analysis is based on a Section VI ruling in favor of granting the extradition of a mother with a child under three years of age, cause there are no conditions of applicability of law 69/2005 setting the European arrest warrant. The Cassation considers the appeal to the limit of admissibility, basing the decision on the need for "social defense", balanced with the primary interest of protection of minors, protected by art. 18 lett. s) of the l. 69/2005 as a general principle of the order, and by international provisions of both the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. From the considerations of the judges, also extended to the jurisprudence of the Constitutional Court, emerges the need to avoid any interpretation automatism from the judge, evaluating case by case which could be the suitable solution to ensure the integrity of the relationship between parents and children and also ensuring physical and mental balance in the stage growth.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. – 2. L'esecuzione di pene detentive di madri con figli minori di tre anni nell'ordinamento penitenziario e nella giurisprudenza costituzionale. – 3. L'assistenza giudiziaria tra Stati in ambito extra-UE. Le condizioni per l'estradizione nella Convenzione europea di estradizione e nel Codice di procedura penale italiano. – 4. I rapporti tra Italia e Albani: gli accordi regolanti il procedimento di estradizione. – 5. Il trattamento sanzionatorio subito dalla madre in virtù di una pronuncia di estradizione: primaria la tutela dell'interesse del minore. – 6. Il problema del "filtro politico" nel procedimento di estradizione rispetto all'opera di bilanciamento di valori compiuta dal giudice.

1. *Premessa.* La sussistenza delle condizioni per l'estradizione sembrerebbe non incontrare alcun limite, nemmeno nel caso di madre con un bambino minore di tre anni. L'esigenza di "difesa sociale"<sup>1</sup> si qualificerebbe infatti, come il punto focale della decisione in commento la quale, senza dubbio, è considerabile come un *unicum* degli ultimi anni<sup>2</sup>. Il tema risulta intrigante, soprattutto per le problematiche inerenti l'interesse del minore, tutelato *in primis* da disposizioni internazionali<sup>3</sup>. Come ribadito dagli Ermellini, il principio delineato dall'art. 18 lett. s) ora lett. p), a seguito delle modifiche introdotte con la L. 4 ottobre 2019 n. 117, costituisce "espressione di un principio generale avente cittadinanza nel vigente ordinamento e riconducibile alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del minore"<sup>4</sup>. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto possibile applicare nel caso concreto la norma in questione, pur costituendo espressione di un generale principio, affermato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, e precisamente dall'art. 3 stabilente che «in tutte le

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, Kurti, in *www.processopenaleegiustizia.it*.

<sup>2</sup> Il riferimento riguarda gli approdi della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni in tema di estradizione di madri con figli minori di tre anni, cfr. Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, Plesca, in *Mass. Uff.*, n. 266737, 4: «è parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino, tanto che l'art. 18, lett. s), L. 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato di arresto europeo, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede il divieto della consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni». Si rammenta anche Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2013, Witoszek, in *Mass. Uff.*, n. 256277; Cass., Sez. VI, 26 aprile 2016, Ramirez Melendez, *ivi*, n. 267066.

<sup>3</sup> La difesa dei diritti dei minori trova infatti espressa tutela nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ratificata il 7 dicembre 2000, nonché alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, soprattutto per ciò che concerne l'art. 8, rubricato "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*". Alcuni autori descrivono la tutela perseguita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo come richiamo «alla rilevanza sociale della compagine familiare e l'accostamento della "vita familiare" alla sfera dell'autonomia e autodeterminazione della persona, accanto al diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza, segnalano immediatamente la peculiarità della visione convenzionale della famiglia, incentrata sulla protezione dei suoi componenti, più che della cellula familiare in quanto tale». Si veda TOMASI, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 C.E.D.U.*, in *Quest. Giust.*, 2019, 2, 39.

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, Kurti, cit., 4.

decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», e al comma 2 che «gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati»<sup>5</sup>.

2. *L'esecuzione di pene detentive di madri con figli minori di tre anni nell'ordinamento penitenziario e nella giurisprudenza costituzionale.* Tema particolarmente complesso è quello inerente l'esecuzione di pene detentive nei confronti delle madri con una prole in tenera età, abbondantemente scrutinato dalla giurisprudenza costituzionale che negli anni passati ha contribuito a lasciare il segno attraverso una serie di declaratorie di incostituzionalità. Giova ricordare dunque, che l'ordinamento penitenziario italiano pone delle particolari forme di assistenza per quanto concerne la condizione di madri condannate con figli minori di dieci anni. Appare dunque fondamentale in questi casi la problematica inerente la tutela del minore, la cui portata viene ulteriormente precisata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale<sup>6</sup> dell'art. 47-*quinquies*, co. 1-*bis* della L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). La fattispecie in questione disciplina il caso della "detenzione domiciliare speciale". Dichiarando il contrasto con l'art. 31, co. 2 Cost., la Consulta ha abbattuto la preclusione stabilita dall'art. 47-*quinquies*, co. 1-*bis*, relativa alla concessione della detenzione domiciliare speciale in favore delle detenute madri di prole di età non superiore a dieci anni, che siano state condannate per taluno dei c.d. reati ostativi indicati dall'art. 4-*bis*, ord. penit.<sup>7</sup> Tale sentenza si raccorda, peraltro, a una rilevante pronuncia costituzionale del 2014<sup>8</sup>. In quella sede la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* co. 1, «nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare spe-

<sup>5</sup> *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, in [www.unicef.it](http://www.unicef.it).

<sup>6</sup> Corte cost., n. 76 del 2017.

<sup>7</sup> CAPITTA, *Detenzione domiciliare speciale - Corte cost., n. 76 del 2017*, in *questa Rivista*.

<sup>8</sup> Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239.

ziale prevista dall'art. 47-*quinquies* della medesima legge<sup>9</sup>. La *ratio* della decisione, si pone nell'ottica di tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, e cioè il minore in tenera età il cui interesse si pone nell'instaurazione un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre in una "fase nevralgica"<sup>10</sup> del suo sviluppo. La decisione del 2014, si apre all'analisi dell'art. 47-*quinquies* co. 1 ord. penit., ed è opportuno focalizzare l'attenzione sulla disamina da parte della Consulta *in primis* sulla figura del minore, su quella della madre, e infine sulle esigenze punitive dello Stato. Infatti, quand'anche si ponesse l'attenzione sul solo interesse punitivo e sulla funzione rieducativa della pena, la Consulta non si esime dal riconoscere ancora preminente l'interesse "eterogeneo" ed "esterno"<sup>11</sup> del fanciullo, in quanto il ravvedimento del condannato quale indice legale per la concessione di misure alternative aventi di mira la sua risocializzazione, sarebbero comunque subordinate al succitato interesse e forma di tutela. Del resto, non solo l'art. 31 Cost., ma anche l'art. 3, primo comma, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e l'art. 24, secondo comma, della Carta di Nizza, pretendono "considerazione preminente" per l'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni dell'autorità pubblica che lo riguardano. Tali norme, dunque, dettano un criterio di bilanciamento<sup>12</sup> per il legislatore collegato alla totalità delle decisioni giudiziali. Quando nel 2017, la Consulta si spinge al vaglio del co. 1-*bis* dell'art. 47-*quinquies*, sancisce la decadenza definitiva della preclusione di espiazione in detenzione domiciliare speciale prevista dal comma 1 dello stesso, dichiarandolo incostituzionale limitatamente all'inciso «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*». L'interesse del minore infatti, nella pronuncia del 2014, si risolveva in una "stigmatizzazione"<sup>13</sup> dello stesso. Ciò posto la Corte nel perseguire le esigenze di bilanciamento di valori dato dalla preminente esigenza di tutela di bambini in età infantile e l'esigenza di difesa sociale, ha statuito che «nemmeno l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango, forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilan-

<sup>9</sup> Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239, cit., § 10 *Considerato in diritto*, 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*, § 8 *Considerato in diritto*, 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, § 9 *Considerato in diritto*, 18.

<sup>12</sup> FIORENTIN, *La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>13</sup> MENGHINI, *Cade anche la preclusione di cui al comma 1-bis dell'art. 47-quinquies ord.penit.*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 8, 1047.

ciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato»<sup>14</sup>. Con la sentenza del 2017, al contrario, la Consulta si occupa a priori dell'interesse del minore, valutando l'art. 47-*quinquies* come un regime di misure alternative volto a salvaguardare la continuità del rapporto tra genitori e figli, pur perseguendo la finalità di reinserimento sociale<sup>15</sup>. Proprio in questa sentenza infatti, la Corte ha statuito che affinché l'interesse del minore possa risultare recessivo rispetto alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che la sussistenza e consistenza di queste ultime «debbono essere verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni»<sup>16</sup>. Da ultimo appare ulteriormente interessante la pronuncia costituzionale del 2019<sup>17</sup>, con la quale la Corte costituzionale ritorna a tutelare intensamente l'interesse del fanciullo sulla scorta di quanto affermato dalla sentenza del 2014 n. 239 e la pronuncia del 2017 n. 76. In particolare i giudici costituzionali hanno ribadito che la misura in questione è finalizzata «in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto dal condannato e, al tempo stesso, di particolarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico»<sup>18</sup>. La Consulta espone la

<sup>14</sup> Corte cost., n. 239 del 2014, § 9 *Considerato in diritto*, 18.

<sup>15</sup> L'art. 47-*quinquies*, è stato inserito dalla L. 8 marzo 2001, intitolata "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori", in perseguimento della finalità di fornire "assistenza materna in modo continuato ed in ambiente familiare" (così la Relazione al d.d.l. governativo presentato il 24 dicembre 1997, in *Atti Camera. XIII leg., stamp. n. 4426*). La detenzione domiciliare speciale inserita dalla normativa in questione, dunque, risponde alla precisa volontà di dare attuazione all'art. 31 della Costituzione, volto a salvaguardare il rapporto tra genitori e figli. Essa si inserisce nel solco degli interventi che hanno interessato la detenzione domiciliare disciplinata dall'art. 47-*ter* comma 1 lett. a) e b) della L. del 26 luglio 1975. L'ipotesi della detenzione domiciliare risponde al duplice scopo «di evitare alla madre l'inflizione di un trattamento disumano e di garantire al figlio il raggiungimento di un pieno sviluppo psicofisico in un ambiente familiare e sereno». Cfr. TOGNAZZI, *La detenzione domiciliare della madre: bilanciamento tra tutela della collettività e tutela del minore*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 8, 1033. Inoltre «con particolare riferimento alla detenzione domiciliare prevista dagli artt. 47 *ter* e *quinquies* ord. penit., si osserva che la tutela del minore, per quanto preminente, non è in contrasto con l'obiettivo della risocializzazione della madre, costituendone anzi stimolo importante» Si veda LEO, *Un nuovo passo della consulta per la tutela dei minori con genitori condannato a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell'ordinamento penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5, 322.

<sup>16</sup> Corte cost., n. 76 del 2017, § 2.2 *Considerato in diritto*, 10.

<sup>17</sup> Corte cost., n. 187 del 2019.

<sup>18</sup> CAPITTA, *Revoca della misura alternativa e detenzione domiciliare per la cura dei minori: la Consulta rimuove l'automatismo ma continua a imporre la regola di giudizio*, in *questa Rivista- Osservatorio sulla Corte costituzionale*, 2019, 2, 3., nota a Corte cost., 22 maggio 2019, n. 187.

necessità di escludere gli automatismi derivanti dalla normativa<sup>19</sup>, e in particolare dall'impossibilità di applicare l'art 47-*quinquies* in virtù delle preclusioni delineate dall'art. 58-*quater* co. 1, 2 e 3 della legge n. 354 del 1975 delineando, altresì, un meccanismo analogo, per ciò che concerne l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria dell'art. 47-*ter* ed estendendo la censura anche alle ipotesi del comma 1 lett. a) e lett. b), e cioè qualora si tratti di donna incinta, madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, o di esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole<sup>20</sup>. Dal quadro emergente, in particolare a partire dal 2014, una copiosa giurisprudenza costituzionale procede in via additiva nella correzione delle norme dell'ordinamento penitenziario, incanalandosi nella tutela e protezione dell'infanzia<sup>21</sup>. Il punto sul quale si concentra la Corte costituzionale, riguarda la possibilità da parte del giudice di merito di effettuare

<sup>19</sup> Con la sentenza n. 187 del 2019, «la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 1, 2 e 3, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinquies* della stessa l. n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel co. 2 dello stesso art. 58-*quater* e ha altresì dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 1, 2 e 3, l. n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-*ter*, co. 1, lett. a) e b), della stessa l. n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al co. 2 dello stesso art. 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.» cfr. Corte cost., 22 maggio 2019, n. 187,11.

<sup>20</sup> Corte cost., 22 maggio 2019, n. 187, § 4 *Considerato in diritto*, 9: «l'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica infatti a priori – e per l'arco temporale di un intero triennio – che è un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino, l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura. La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere negata in presenza di “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti” da parte del condannato (art. 47-*quinquies*, comma 1, ord. penit.); pericolo nel cui accertamento non potrà non tenersi conto della tipologia e della concreta gravità della condotta che ha determinato la revoca della precedente misura. Laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, l'interesse del minore dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore, quale, ad esempio, l'affidamento ad altro nucleo familiare idoneo.».

<sup>21</sup> Corte cost., 10 giugno 2009, n. 177; Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239; Corte cost., 8 marzo 2017, n. 76; Corte cost., 4 luglio 2018, n. 174.

una valutazione nel caso concreto, la quale dovrebbe sempre orientarsi a una preminente tutela degli interessi del bambino, che in tenera età necessita dell'affetto e delle cure materne. Ad ogni modo la Corte costituzionale, in quest'ultima pronuncia del 2019, ribadisce che «escluso ogni automatismo, lascia al giudice il compito di esaminare caso per caso, attribuendo il giusto peso all'interesse del minore e l'opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni»<sup>22</sup>.

3. *L'assistenza giudiziaria tra Stati in ambito extra-UE. Le condizioni per l'estradizione nella Convenzione europea di estradizione e nel Codice di procedura penale italiano.* Si qualifica dunque come necessaria l'opera di bilanciamento nel caso in questione, laddove non potendosi applicare la normativa prevista dalla L. 69/2005 in particolare l'art. 18 lett. s), ricorrono le condizioni per procedere all'estradizione di madre con figlio minore di tre anni. Come ribadito dal Supremo Consesso, la normativa delineata dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, insiste in tema di "mandato di arresto europeo", avendo dato attuazione nel nostro ordinamento alle disposizioni della Decisione quadro 2002/584/ GAI<sup>23</sup>, del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea, prevedendo una semplificazione delle procedure di estradizione<sup>24</sup>, basata sulla "fiducia reciproca" tra Stati<sup>25</sup>.

In ambito extra-UE, le principali fonti del diritto convenzionale in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione sono la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e recepita con L. n. 300 il 30 gennaio 1963, nonché la Convenzione europea sulla mutua assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959, recepita con L. n. 215 il 23 gennaio 1961. Come

<sup>22</sup> Corte cost., 22 maggio 2019, n. 187, § 4.2 *Considerato in diritto*, 8.

<sup>23</sup> D.Q. del Consiglio del 13 giugno 2002 inerente il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, pubblicato in *GUCE*, 18 luglio 2002 L 190.

<sup>24</sup> L'art. 1 comma 2 della l. 69/2005 stabilisce che «il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale».

<sup>25</sup> È necessario menzionare, anzitutto, la disciplina contenuta nel Libro XI del codice, sottoposta ad opere importanti di riforma attraverso il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 in materia di strumenti di cooperazione internazionale. Inoltre ai fini della collaborazione internazionale, ricordiamo gli strumenti normativi attualmente esistenti: il M.A.E., la Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale di Bruxelles il 29 maggio 2000, recepita con il d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, l'ordine europeo di indagine (O.E.I.), in recepimento della direttiva 2014/41/ UE, mediante il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108.

noto il procedimento di estradizione, è regolato nel Libro XI del codice di procedura penale ("Rapporti giurisdizionali con autorità straniera") e ad oggi risulta arricchita dalle modifiche intervenute con la L. delega n. 149 del 2016, portata ad adempimento mediante il dlgs. 2 ottobre 2017 n. 149<sup>26</sup>. Occorre precisare in primo luogo, che per quanto concerne i rapporti tra Italia ed Albania opera la Convenzione europea di estradizione del 1957, nonché l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959<sup>27</sup>. Pertanto, come affermato anche dalla Corte, non risulterebbe affatto applicabile la norma dell'art. 705 c.p.p., limitata alle sole ipotesi di estradizione extraconvenzionale<sup>28</sup>. L'art. 705 c.p.p. co. 2, tra le condizioni ostative delinea a) il mancato rispetto dei diritti umani; b) esecuzione di una sentenza che domanda l'extradizione contenente disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; c) quando vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza religione, sesso, nazionalità, lingua opinioni politiche o condizioni personali o sociali, o alla pena di morte e trattamenti disumani e degradanti<sup>29</sup>. Le questioni inerenti la non applicazione della norma in commento, si intersecano peraltro, anche con quanto affermato dall'art. 12 n. 1 lett. a) della Convenzione europea di estradizione, dal momento che la norma non si esprime affatto in merito ai "gravi indizi di colpevolezza", delineati dalla nostra normativa interna, quanto piuttosto su una domanda che sia sostenuta da una sentenza di condanna esecutiva, o da un mandato di cattura che ne abbia lo stesso effetto secondo quanto statuito dalla legge della Parte contraente<sup>30</sup>. La giurisprudenza, per ciò che con-

<sup>26</sup> D.lgs., 3 ottobre 2017, n. 149, *Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>27</sup> *Atti internazionali-estradizione*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>28</sup> L'art. 705 c.p.p., stabilisce al comma 1 che: «quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato». *Art. 705. Condizioni per la decisione*, in *Codice di procedura penale*, diretto da Beltrani, Milano, 2019.

<sup>29</sup> *Art. 705- Condizioni per la decisione*, in *Codice di procedura penale annotato*, a cura di Gaito-Marzaduri, Pisa, 2018, 976.

<sup>30</sup> Cfr. *Convenzione europea di estradizione, Art. 12- Domanda e atti a sostegno*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Il testo della norma infatti stabilisce che: a) La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti; b) sostegno della domanda sarà prodotto: 1. l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme



cerne questo primo punto, è costante nel ritenere<sup>31</sup> che nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, i gravi indizi di reità si deducono dai documenti dei quali il giudice dello Stato richiesto prenderà visione, e dei quali non può negarne la fede, quando gli siano comunicati dall'autorità cui la Convenzione ne affida la riconducibilità.

4. *I rapporti tra Italia e Albani: gli accordi regolanti il procedimento di estradizione.* Per quanto attiene il profilo degli accordi bilaterali intercorrenti tra Italia e Albania, i quali come su evidenziato, si riconducono alla Convenzione europea di estradizione del 1957, l'Accordo intercorrente tra Italia e Albania<sup>32</sup>, statuisce all'art. XVIII (Estradizione dei cittadini), che «le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione» e inoltre che «le parti contraenti non possono invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna». A seguito delle modifiche intervenute con il dlgs. 149/2017<sup>33</sup>, il controllo effettuato dalla Corte d'appello in merito alle condizioni di consegna resta regolato dai patti internazionali<sup>34</sup>. La giurisprudenza ha sempre sostenuto che nel caso di estradizione convenzionale il giudice sia tenuto solo ad un esame estrinseco e formale dei documenti posti alla base della domanda<sup>35</sup>, dovendo

---

prescritte nella L. dalla Parte richiedente; 2. un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile; 3. una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza.

<sup>31</sup> Cass., Sez. VI, 13 novembre 2018, Sherman, in *www.italgiure.giustizia.it*; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2016, Moukit, in *www.italgiure.giustizia.it*, 3, laddove esplicitamente si afferma che nella valutazione dei «gravi indizi di colpevolezza», sussiste «una sorta di presunzione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, e che, però, può risultare superata quando i fatti allegati appaiono del tutto inconciliabili con essa»; Cass., Sez. VI, 13 aprile 2018, Jovanovic, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>32</sup> Si tratta del già citato, Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (Tirana, 2007), in *www.giustizia.it*.

<sup>33</sup> In particolare quelle introdotte dall'art. 4, recante le modifiche inerenti l'estradizione per l'estero del dlgs. 3 ottobre 2017 n. 149.

<sup>34</sup> Anche se in generale ciò ha comportato una serie di critiche, si veda MARCHETTI, *Art. 705*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda - Spangher, III, Milano, 2017, 483.

<sup>35</sup> Cass., Sez. VI, 3 marzo 2000, Odigie Obeide in *Mass. Uff.*, n. 215851; Cass., Sez. VI, 8 maggio 2007, Aparaschhivei, *ivi*, n. 238089; Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2008, Usurelu Ion, *ivi*, n. 239673; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2008, Dosti, *ivi*, n. 246173.

ritenersi preclusa ogni valutazione nel merito sulla sussistenza e fondatezza degli elementi probatori di reità. In tal caso l'extradizione esecutiva non pone alcun problema interpretativo rispetto alla Convenzione europea di estradizione, laddove la verifica concerne la sussistenza di una sentenza di condanna<sup>36</sup>. Soltanto di recente, sotto l'influenza della normativa inerente il mandato d'arresto europeo, si è sviluppata una esigua giurisprudenza proponente non un semplice controllo formale<sup>37</sup>, ma una verifica che si estenda anche agli indizi di colpevolezza. In ciò emergono anche le tante soluzioni giurisprudenziali nel caso di estradizione di madre con figlio minore di tre anni. Già nel 2006<sup>38</sup> era stata ritenuta infondata la questione inerente l'illegittimità costituzionale dell'art. 705 c. 2 riferito a una disparità di trattamento rispetto all'art. 18 lett. s) della l. 69/2005. La Cassazione, ha infatti avuto modo di precisare che quello descritto dalla l. 69/2005 è «un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all'Unione europea e in quanto tali aventi una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo». È noto che l'Albania dal 2014 presenta lo status di Paese «candidato» all'Unione europea, e quindi non ufficialmente quello di Stato membro<sup>39</sup>. Ad oggi, il Consiglio europeo dopo la riunione del 15 ottobre 2019, discutendo sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione per quanto riguarda l'Albania e la Repubblica di Macedonia del Nord, ha concluso che ritornerà sulla questione solo a maggio 2020<sup>40</sup>. Dunque, si tratta ancora, seppur nel mantenimento di relazioni e interazioni con l'U.E. da ormai dieci anni a seguito della presentazione della do-

<sup>36</sup> Sulle indicazioni della legge delega e sulle attribuzioni del giudice d'appello in merito alla procedura di consegna si veda, MARCHETTI - SELVAGGI, *La nuova cooperazione giudiziaria penale*, Padova, 2019, 28 ss.

<sup>37</sup> Cass., Sez. VI, 17 luglio 2014, Malatto, in *Mass. Uff.*, n. 260042; Cass., Sez. VI, 28 maggio 2013, Paredes Morales, *ivi*, n. 256566.

<sup>38</sup> Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2006, Sochii, in *Cass. Pen.*, 2007, 10, 3814.

<sup>39</sup> «Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha approvato la domanda presentata dall'Albania e ha invitato la Commissione europea a presentare il suo parere. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha valutato che prima dell'avvio formale dei negoziati l'Albania dovesse ancora raggiungere un necessario livello di conformità ai criteri di adesione. Nell'ottobre 2012 la Commissione europea ha raccomandato di concedere all'Albania lo status di paese candidato a condizione che completasse misure in taluni settori. Nel 2014 all'Albania è stato concesso lo status di paese candidato», così come emerge da [www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/albania](http://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/albania).

<sup>40</sup> TUMMINIELLO, *Il processo di adesione all'UE: i casi di Albania e Macedonia*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 20 novembre 2019.

manda di adesione ai Trattati, di ordinamento straniero in cui ufficialmente permane la disciplina dell'extradizione disciplinata dal libro XI del codice di procedura penale e dalle Convenzioni internazionali.

*5. Il trattamento sanzionatorio subito dalla madre in virtù di una pronuncia di estradizione: primaria la tutela dell'interesse del minore*

Numerose, peraltro, sono state anche le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, volte ad impedire che l'extradizione da un Paese all'altro si trasformi in una “*flagrant denial of justice*”<sup>41</sup>, e pertanto di conseguenza, anche laddove ciò comporti una violazione dell'art. 8 della Convenzione la quale prevede la tutela della vita privata e familiare. In particolare, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza del 2019<sup>42</sup>, ha stabilito che nel caso di limitazioni da parte della legge interna inerenti la sfera familiare, adottate quali misure necessarie in una società democratica, tali misure non possono essere considerate violazione della Convenzione, in quanto non idonee a impedire una corretta estrinsecazione di quel diritto<sup>43</sup>. E in tale ipotesi, l'extradizione dell'imputata Sonila Kurti, non imporrebbe un'attenzione ulteriore al trattamento sanzionatorio albanese da parte del giudice d'appello, sebbene l'applicazione di certe misure nell'ambito del carcere di Tirana, risultino differenti rispetto a quanto statuito dalla normativa interna italiana che come già precedentemente specificato, si riconduce a quanto delineato dalle norme della L. del 26 luglio 1975, n. 354, modificata con l'introduzione dell'istituto della “detenzione domiciliare speciale” ex art. 47-*quinquies*, in aggiunta alla fattispecie dell'art. 47-*ter* inerente la “detenzione domiciliare ordinaria”.

Pertanto ove nell'ordinamento straniero siano previsti dei meccanismi di tutela funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, ancorché non corrispondenti a quelli del nostro ordinamento, l'extradizione può essere sempre concessa<sup>44</sup>. Poiché tra i motivi di ricorso, la difesa ha prospettato una mancata analisi da parte della Corte d'appello di Brescia delle condizioni

<sup>41</sup> Tra le più datate Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito; Corte EDU. Gr. Cam., 4 febbraio 2005, Mamatkulov e Askarov c. Turchia; Corte EDU, 2 marzo 2010, Al-Saadon e Mufdhi c. Regno Unito; Corte EDU, 27 ottobre 2011, Ahorugeze c. Svezia; Famosa la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti nell'uomo ai danni dell'Italia nel famoso caso Torreggiani, Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia; da ultimo si segnala in tema di estradizione Corte EDU, 4 aprile 2019, G.S c. Bulgaria.

<sup>42</sup> Corte EDU, 11 aprile 2019, Guimon c. Francia.

<sup>43</sup> ZIRULIA - CANESCHI, *Monitoraggio Corte e.d.u.- Aprile 2019*, in *Dir. pen. cont.*, 30 maggio 2019.

<sup>44</sup> Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2006, Sochiu, cit., 3814.

dell'ordinamento penitenziario albanese<sup>45</sup>, giova menzionare una recente giurisprudenza della Corte, sempre in riferimento a un caso di estradizione passiva di cittadino albanese<sup>46</sup>. In tale ipotesi è emerso che dall'ultimo rapporto sull'Albania del 17 settembre 2019 da parte del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, un quadro sostanzialmente positivo delle condizioni dei detenuti nelle carceri albanesi. Ad ogni modo, fermo restando anche quanto statuito dall'art. 704 co. 2 c.p.p., in merito alle condizioni della decisione, acquisita sulla base delle informazioni e degli accertamenti necessari, la Corte precisa ulteriormente che «anche laddove queste non corrispondano a vere e proprie prove, tipiche o meno, conformi all'art. 187 c.p.p., anche le fonti giornalistiche e/o simili devono essere comunque oggetto di una valutazione di affidabilità»<sup>47</sup>. L'affidabilità delle informazioni provenienti dallo Stato albanese circa le condizioni del carcere di “Ali Demi”, unico istituto penitenziario destinato alla detenzione femminile inoltre, è espressione ulteriore del principio di affidamento reciproco tra Stati. Infatti, rispetto alle decisioni dell'autorità giudiziaria, la Corte di Giustizia<sup>48</sup>, ha specificato seppur nella disciplina del mandato d'arresto europeo letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta di Nizza, inerente la “proibizione di trattamenti disumani e degradanti”, che il giudice «ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa [...]. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità». Pertanto è importante porre l'accento sulle informazioni acquisite che sono quelle “ritenute necessarie” e il reciproco affidamento, che determina le condizioni per la consegna, qualora non si pongano le condizioni per il rifiu-

<sup>45</sup> Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, Kurti, cit., 1.

<sup>46</sup> Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2019, Demrozi, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>47</sup> Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2019, Demrozi, cit., 2.

<sup>48</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., 15 ottobre 2019, Domitru-Tudor Dorobantu, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

to, seppur si tratti di madre con prole di età inferiore ai tre anni.

6. *Il problema del “filtro politico” nel procedimento di estradizione rispetto all’opera di bilanciamento di valori compiuta dal giudice.* In questa specifica ipotesi, dato che nulla osta alla concessione dell’extradizione, potrebbero porsi dei rilievi in merito alla condizione dell’infante, costretto in ogni caso ad abbandonare il suo ambiente quotidiano, seppur in condizioni favorevoli. Purtuttavia, come ulteriormente specificato dalla Suprema Corte, le valutazioni di opportunità ultime, a seguito del positivo vaglio delineato dalla Corte d’appello, attengono al Ministro della Giustizia. Nonostante i notevoli progressi attivati nell’ordinamento nazionale con fine di conformazione al quadro europeo inerentemente alla cooperazione internazionale<sup>49</sup>, volti a determinare un incremento del mutuo riconoscimento, quali il mandato d’arresto europeo, le squadre investigative comuni e l’ordine europeo di indagine, il Ministro della giustizia nel settore delle estradizioni continua ad esercitare un ruolo che lo chiama ad assumere decisioni connotate da alta discrezionalità. Tale decisione, dovrebbe essere orientata alla tutela del fanciullo e alla sua integrità psicofisica. È proprio il mantenimento del filtro politico nel procedimento di estradizione, che determina l’insorgere di dubbi, quanto meno in ipotesi come il caso di specie, in cui ad essere tutelato deve essere l’interesse del minore, *in primis*. Il problema della necessità del rapporto continuativo con il genitore e le valutazioni se nel caso specifico sussistano le condizioni idonee ad impedire che uno sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto il bambino comporti un disturbo alla sua integrità psicofisica, sono state analizzate

---

<sup>49</sup> Il quadro è analizzato molto approfonditamente da CESQUI, *Il ruolo del Ministero nella Cooperazione penale (incontro dedicato ad Eugenio Selvaggi- Napoli 22 giugno 2018)*, in *Cass. pen.*, 2019, 1, 14. Si menzionano in particolare la Dir. 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani, con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; Dir. 2010/64/UE sulla interpretazione e traduzione dei procedimenti penali con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32; Dir. 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo con d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9; D.Q. 2006/960/GAI sulla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli stati membri con d.lgs. 23 aprile 2015, n. 54; D.Q. 2009/299/GAI sulla modifica delle precedenti D.Q. sul riconoscimento delle sentenze nei procedimenti *in absentia* con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31; D.Q. 2002/465/GAI sulle squadre investigative comuni con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34; D.Q. 2003/577/GAI sulla esecuzione in ambito UE del blocco dei beni e dei sequestri probatori con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35; D.Q. 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36; D.Q. 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38; D.Q. 2008/675/GAI, 2009/315/GAI, 2009/316/GAI sullo scambio di informazioni tra i casellari giudiziari con d.lgs. 12 febbraio 2016 n. 73, 74 e 75; Dir. 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime dei reati violenti con d.lgs. 7 luglio 2016, n. 122; Dir. 2013/48/UE sulla difesa nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del MAE con d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184; Dir. 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine con d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108.

anche dalla Suprema Corte in sezione civile<sup>50</sup> in un caso inerente l'applicazione del Testo Unico sull'immigrazione, e in particolare sull'interpretazione dell'art. 31 comma 3 del dlgs. n. 286/1998<sup>51</sup>. La Corte in quella sede ha stabilito che «il giudice del merito deve accertare la sussistenza di "gravi motivi" basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare. La parte, dal canto suo, ha l'onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe», inoltre l'allontanamento del genitore potrebbe determinare un «danno grave che il minore potrebbe subire a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto», qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, e in tale circostanza non si pone la necessità di provare la sussistenza di situazioni del bambino di eccezionale gravità o collegate alla sua salute al fine di preservare la coesione familiare. Inoltre, le Sezioni unite civili<sup>52</sup>, hanno recentemente argomentato che il diniego di autorizzazione a rimanere in Italia per il genitore straniero nei cui confronti vi sia una condanna penale non può essere automatico, pesando i precedenti solo su una valutazione compiuta sulla base di un bilanciamento tra l'interesse dei figli ad essere accuditi dai propri genitori e la tutela dell'ordine pubblico. Trattandosi di ipotesi di estradizione di madre con un figlio minore di tre anni, la circostanza in questione è oggetto di valutazione da parte del Ministro della giustizia, e non dell'autorità giudiziaria come nel caso del mandato d'arresto europeo, che affida all'organo politico solo una funzione amministrativa. Pertanto, da ciò si ricava, che nonostante la normativa interna e convenzionale non ponga condizioni ostative alla consegna, il preminente interesse del minore, necessita di valutazione caso per caso, laddove uno sradicamento potrebbe comportarne una lesione della sua integrità, e soprattutto un impedimento alla conservazione di un rapporto normale con i genitori, analisi che determina un'attenzione ulteriore da parte dell'organo istituzionale.

<sup>50</sup> Cass. civ., Sez. VI, 27 settembre 2019, J.J. e F.N., in *www.dirittoegustizia.it*, 2.

<sup>51</sup> Art. 31 comma 3, dlgs. 286/1998: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente L.. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.».

<sup>52</sup> Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 2019, S., in *Mass. Uff.*, n. 654215.

ARCHIVIO PENALE 2020, n. 1

ELEONORA IULIANO